

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DI CUI ALL' ART. 20 DEL D.LGS 75/2017, PER IL TRIENNIO 2018/2020

DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA
DELLE AGENZIE, AZIENDE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

In data 3 luglio 2018, si sono incontrate presso la direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, le delegazioni trattanti di parte sindacale, dell'area della Dirigenze Medica Veterinaria e SPTA e della parte pubblica di Regione Lombardia così come composta ai sensi della D.G.R. n. X/5089 del 29/04/2016 come modificata dalla DGR n. XI/229 del 18/06/2018 per confrontarsi sulle politiche di qualificazione del SSR e per una uniforme applicazione, da parte delle aziende ed enti del SSR, delle disposizioni dettate dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

Nel merito si ritiene di individuare e condividere gli interventi di natura straordinaria diretti a sviluppare nella misura più ampia ed efficace possibile, nell'ambito del triennio 2018-2020 e in coerenza con le programmazioni aziendali dei fabbisogni, gli obiettivi di superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporti di lavoro di natura flessibile perseguiti dal legislatore, attraverso il ricorso alle procedure di reclutamento speciale disciplinate dal predetto art. 20.

1. Obiettivo

Il principale obiettivo dell'art. 20 del D. Lgs. 75 è il superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, scopo che non solo è annunciato nel primo comma del sopra richiamato articolo ma è anche rafforzato nel successivo comma 5, che vieta fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ogni altro rapporto di lavoro flessibile seppur limitatamente alle professionalità interessate alle predette procedure. Presupposto essenziale è quello secondo il quale l'assunzione originaria sia avvenuta mediante procedure concorsuali.

2. I riferimenti normativi

Il quadro normativo e programmatico cui si ispira il seguente protocollo fa riferimento sostanzialmente a:

- Articolo 20 del D. Lgs. 75/2017 "Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni";
- Circolare n. 3/2017 "Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione";
- Legge 205/2017 commi 813 e 669;
- Circolare n. 1/2018 "Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione";
- Documento Conferenza delle Regioni del 19 febbraio 2018 sull' applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.
- Circolare n. 2/2018 "Chiarimenti in merito alla circolare del 23 novembre 2017, n.3 e del 9 gennaio 2018, n.1" del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa".

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

A. Enti destinatari

I contenuti del presente protocollo si applicano a tutte le Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio sanitario regionale e precisamente:



- Agenzie di Tutela della Salute "ATS";
- Aziende Socio Sanitarie Territoriali "ASST";
- IRCCS di diritto pubblico;
- AREU;
- Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo.

E' altresì destinatario delle disposizioni della presente intesa il personale delle ASP che applica il contratto della Sanità Pubblica, per il quale l'attuazione della stessa avverrà per il tramite della competente Direzione Generale della Giunta Regionale.

B. Personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017.

In merito a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- il sopra richiamato comma 11 dell'art. 20, come modificato dall'art. 1, comma 813 della legge 205/2017 (Legge di Stabilità anno 2018) stabilisce che *"le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10 ... anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto ... presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale ..."*
- il personale di cui al comma 10 del medesimo art. 20, a cui il suddetto comma 11 rinvia, è il *"personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale"*, per il quale *"continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"*

Il personale dirigenziale stabilizzabile è solo quello ivi indicato: "personale medico" (nel personale medico sono compresi i veterinari e gli odontoiatri), "personale sanitario", "tecnico e professionale".

Richiamato quanto sopra, si precisa che, in merito all'individuazione del personale tecnico professionale (compreso quello dirigenziale), il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 15.2.2018 riporta quanto segue: *"al di là dell'espressione atecnica utilizzata dal legislatore, il personale dirigenziale destinatario delle procedure di stabilizzazione e il personale del comparto la cui anzianità di servizio può essere conteggiata, ai sensi del comma 11 del decreto, anche se maturata presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, è il personale del ruolo sanitario"*.

C. Requisiti di ammissione alle procedure di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017

L'art. 20 del decreto in esame disciplina due procedure di reclutamento speciale, che le p.a. hanno la facoltà di utilizzare, per il triennio 2018/2020, al fine di perseguire gli obiettivi richiamati nel secondo punto del precedente paragrafo:

1. il comma 1 consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che possenga tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

OL

SK

OP

SH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di uno degli Enti o delle Aziende del SSN almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
2. il comma 2 consente di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, al personale che possiede tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso uno degli Enti o delle Aziende del SSN.

L'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 disciplina inoltre ulteriori aspetti delle procedure prima descritte:

- devono essere sviluppate in coerenza con il contenuto del Piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e a seguito dell'indicazione della relativa copertura finanziaria;
- non trovano applicazione per i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
- si applicano anche al personale dirigenziale medico e tecnico-professionale del SSN (come previsto dal comma 11, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 813, della Legge n. 205/2017);
- per il personale dirigenziale medico e tecnico professionale del SSN, il requisito dei 3 anni di lavoro negli ultimi 8 (per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 e 2), non deve essere necessariamente maturato nell'amministrazione che bandisce il concorso, ma anche presso diverse amministrazioni del SSN;
- il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi 8, per le amministrazioni interessate da processi di riordino, soppressione o trasformazione, con conseguente transito di personale, si determina anche considerando il requisito maturato presso l'amministrazione di provenienza (tale disposizione, contenuta nel comma 13, dovrà trovare applicazione, ad esempio, a favore del personale che ha maturato una esperienza professionale nelle aziende interessate dai processi organizzativi di riordino che hanno coinvolto le aziende sanitarie della Regione Lombardia);
- la possibilità di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione.

Il Ministero della Funzione Pubblica con le circolari sopra citate ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.

In particolare sono stati definiti i seguenti indirizzi operativi:

- ha ammesso la possibilità, da parte delle amministrazioni, di procedere (nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale a cura del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione a seguito di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001) all'attuazione delle misure previste dall'art. 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie e delle figure professionali già presenti nella pianta organica.
- ha definito il requisito del "reclutamento tramite procedura concorsuale" di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), facendo riferimento all'assunzione a tempo determinato (attraverso "una graduatoria, a tempo determinato, o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge – in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione";

- ha chiarito il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) ("risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso"), osservando che la norma ha un ambito di applicazione soggettivo più ampio di quella dettata dal comma 1, tale da ricomprendere i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- ha precisato i criteri per la rilevazione del requisito riferito alla maturazione, alla data del 31/12/2017, presso la stessa amministrazione (fatta salva la norma speciale per il personale tecnico-professionale e infermieristico del SSN, già richiamata in premessa), di almeno tre anni di servizio/contratto, anche non continuativi, previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, chiarendo che i servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purché relative ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale;
- ha rilevato che la normativa speciale riferita al "personale tecnico-professionale e infermieristico" del SSN, di cui al comma 11, è riferita al "personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari"; tenuto conto di questa precisazione, appare ragionevole interpretare la norma speciale che prevede l'applicazione delle procedure speciali di reclutamento di cui all'art. 20, comma 1 e 2, anche al personale dirigenziale medico e tecnico-professionale del SSR, a fronte della sua finalità, come riferita a tutti i profili professionali dirigenziali medici e del ruolo sanitario. Per quanto riguarda gli altri ruoli professionali si attendono ulteriori approfondimenti;
- ha circoscritto il divieto di attivare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di cui all'art. 20;
- ha ammesso la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti di lavoro flessibili (che la norma prevede per i partecipanti alle procedure di stabilizzazione) anche prima dell'avvio delle procedure stesse, al fine di garantire la continuità dei servizi.

D. Indicazioni per l'avvio dei percorsi di stabilizzazione

Le Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio sanitario regionale, in attesa della definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale possono procedere, alla individuazione, in relazione all'effettivo fabbisogno, delle posizioni di lavoro da assumere a tempo indeterminato attraverso le procedure in esame, nell'arco del triennio 2018/2020;

Con specifico riferimento alla procedura speciale di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 20 si concordano i seguenti indirizzi applicativi:

1) l'avvio della procedura avviene attraverso specifico avviso pubblico da parte di ciascun ente del Servizio Sanitario Regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per estratto sulla G.U della Repubblica Italiana, il quale indicherà le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione da parte del personale in possesso dei requisiti; l'avviso dovrà riportare quanto previsto dal comma 12 dell'articolo in esame, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017 (22 giugno 2017) e dovrà inoltre indicare gli ulteriori criteri per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato, assicurando adeguata valorizzazione al criterio della esperienza maturata, nella medesima attività, in aziende ed enti del SSR della Regione Lombardia;

2) dovrà essere pienamente garantito il rispetto della normativa concorsuale in materia di requisiti di ammissione per i profili professionali interessati;

3) al fine di orientare prioritariamente le procedure in esame verso l'acquisizione da parte del personale precario di condizioni lavorative continuative e stabili, le aziende dovranno valutare la previsione all'interno

dell'avviso pubblico, come requisito specifico di partecipazione, del fatto di non essere già titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alla data di pubblicazione dell'avviso, presso una p.a. in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura;

4) le aziende valutano la possibilità di avvalersi, per la copertura delle posizioni di lavoro connesse ad attività istituzionali di natura stabile, della facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile in essere con i soggetti che hanno i requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dall'art. 20.

E. Le Risorse Finanziarie

Le risorse economiche per il perseguimento delle politiche di stabilizzazione, dovranno essere individuate dalle risorse già impiegate a copertura dei costi dei rapporti di natura flessibile (a fronte della relativa cessazione) nonché all'interno del budget già assegnato per l'anno 2018. La Direzione Generale Welfare si impegna a garantire agli enti che le assunzioni derivanti dal presente protocollo non saranno conteggiate ai fini del rispetto del turn over di cui alla DGR n. 7600/2017.


F. Norma finale

La Direzione Generale Welfare e le organizzazioni sindacali regionali si impegnano a monitorare con cadenza almeno semestrale l'andamento dei processi di stabilizzazione attivati in sede decentrata.

Letto, approvato e sottoscritto


PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


Luigi Cajazzo 

Andrea Pellegrini 

Marco Bosio


Marco Trivelli 

Marco Salmoiraghi 

Nunzio Del Sorbo 

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AAROI EMAC 

ANAAO ASSOMED 

ANPO-ASCOTI-FIALS Medici 

AUPI - FASSID *Giuseppe Galini*

CIMO *[Signature]*

CISL FP *[Signature]*

CISL MEDICI *[Signature]*

FASSID-SNR-AIPAC-SIMET *[Signature]*

FED. MEDICI UIL FPL *[Signature]*

FEDIR SANITA' *[Signature]*

FESMED

FP CGIL LOMB.

FP CGIL MEDICI *[Signature]*

FVM (SMI E SIVEMP) *[Signature]*

SDS SNABI

SINAFO - FASSID *[Signature]*

UIL FPL *[Signature]*

Milano, 3 luglio 2018